

COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO Nr.1

DATA 12/01/2016

OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE
DI PACE DI POGGIO MIRTETO.
DISTACCO TEMPORANEO PERSONALE.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DODICI del mese GENNAIO, alle ore 08,30 e segg.
nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

CONCEZZI FAUSTO	- SINDACO	SI
ANGELELLI MARIO	- Assessore	SI
DEL CROCE DARIO	- Assessore	NO
BROCCOLETTI STEFANO	- Assessore	SI

Presiede il Sindaco Fausto CONCEZZI

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa MARIA CRISTINA CARBONETTI

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta del Responsabile dell'Area

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 22/10/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00, dell'ufficio del giudice di pace di Poggio Mirteto a servizio della collettività dei Comuni inseriti nel Circondario giudiziario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto;

ATTESO che i Sindaci dei Comuni di Poggio Mirteto, Montopoli di Sabina e Torri in Sabina in data 25/10/2014 hanno provveduto alla sottoscrizione della convenzione per la gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00 dell'ufficio del giudice di Pace di Poggio Mirteto e che sono in corso di trasmissione al Comune di Poggio Mirteto le deliberazioni degli altri Comuni interessati;

ATTESO che la sopramenzionata convenzione impegna il Comune di Torri in Sabina ad assegnare mediante distacco presso l'ufficio del giudice di pace di Poggio Mirteto un dipendente comunale che continuerà ad avere un rapporto di lavoro con l'ente di provenienza ed instaurerà un rapporto funzionale con l'amministrazione di destinazione, nella cui organizzazione sarà temporaneamente inserito;

CONSIDERATO altresì che in data 23 dicembre 2015 si è tenuta la Conferenza dei Sindaci il cui estratto del verbale si riporta di seguito: *"Il Sindaco di Poggio Mirteto – Giancarlo Micarelli, quale Presidente della Conferenza dei Sindaci, illustra l'andamento dell'Ufficio per l'anno 2015 e dà la parola al Vice Sindaco Marcello Lucantoni per una più dettagliata esposizione. Il Vice Sindaco evidenzia quanto di seguito:*

a) relativamente alla sottoscrizione della convenzione ricorda che i Sindaci dei Comuni di Poggio Mirteto, Montopoli di Sabina e Torri in Sabina in data 25.10.2014 hanno provveduto alla sottoscrizione della convenzione per la gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/00 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto e che i seguenti Comuni con propri atti deliberativi hanno aderito ad oggi alla gestione in forma associata: Cantalupo in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Configni, Cottanello, Fara in Sabina, Frasso Sabino, Magliano in Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Poggio Catino, Ponzano Romano, Roccantica, Salisano, Selci, Stimigliano, Tarano, Torrita Tiberina, Vacone; per quanto sopra sollecita gli Enti aderenti che ancora non abbiamo provveduto alla sottoscrizione della convenzione.

b) relativamente alle problematiche legate al personale addetto agli Uffici, nel ringraziare il personale dei Comuni già impegnato nella gestione delle Cancellerie che con disagi affronta quotidianamente l'enorme mole di lavoro che interessa gli Uffici, evidenzia che con note agli atti, sia il Giudice di Pace Coordinatore sia il Presidente del Tribunale ordinario di Rieti, hanno sollevato l'esigenza di potenziamento del personale addetto alla cancelleria.

b.1) Nel merito facendo seguito al precedente verbale del 27.07.2015 della Conferenza dei Sindaci con cui si rappresentava la disponibilità del Comune di Poggio Mirteto di assegnare in regime di distacco temporaneo e parziale per n. 2 giorni alla settimana un dipendente di cat. C del Comune di Poggio Mirteto, senza oneri a carico dei Comuni già aderenti, evidenzia che a far data dal 15 settembre u.s. si è provveduto a distaccare per n. 2 giorni alla settimana la dipendente Barbara Alessandri che nel corso degli ultimi due mesi ha svolto la formazione presso il Tribunale di Rieti e che dal mese di gennaio, previo decreto del Presidente del Tribunale, sarà operativa presso la cancelleria per n. 2 giorni a settimana;

b.2) Rappresenta inoltre che il Comune di Montopoli di Sabina con nota prot. Comune di Poggio Mirteto n. 15373 del 10.12.2015 ha comunicato che, per esigenze organizzative dell'Ente, a far data dal 2016 cesserà il distacco del personale dipendente assegnato con funzioni di cancelliere sig. Angelo Sbordonì. Allo scopo di provvedere in tempi brevi alla sostituzione dell'unità di personale, con nota prot. n. 15428 dell'11.12.2015, il Sindaco del Comune di Poggio Mirteto ha richiesto al Comune di Fara in Sabina, in considerazione della circostanza che insieme al Comune di Fiano Romano che ad oggi non ha sottoscritto la convenzione, è la realtà con maggiore dimensione demografica e complessità della struttura amministrativa, di assegnare in regime di distacco all'Ufficio del Giudice di Pace una unità di personale di cat. C o D da allocare presso la cancelleria previa adeguata formazione e di prevedere un incremento della partecipazione alle spese di gestione dell'Ufficio.

Con nota nr. 28904 del 23.12.2015 il Sindaco del Comune di Fara in Sabina rappresenta la "disponibilità di distaccare una unità di personale da collocare presso la cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace e, inoltre, alla luce della non adesione di importanti Enti alla suddetta convenzione, la disponibilità a stabilire la propria quota di compartecipazione ad € 18.000,00 annui".

Per quanto sopra la Conferenza dei Sindaci condivide, a parziale modifica dell'art. 5 della convenzione, la nuova dotazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto, così come di seguito:

- il Comune di Poggio Mirteto metterà a disposizione:

n. 1 unità cat. A per n. 36 ore settimanali;

n. 1 unità cat. C per n. 15 ore settimanali;

- il Comune di Torri in Sabina metterà a disposizione:

n. 1 unità cat. B per n. 18 ore settimanali (il cui costo non grava per il 2016 sull'Ufficio) e ulteriori n.6 ore settimanali (a carico dell'Ufficio del Giudice di Pace).

- il Comune di Fara in Sabina metterà a disposizione:

n. 1 unità cat D per n.36 ore settimanali

b.3) Rappresenta, infine, che al personale che presta servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace compete, oltre al trattamento economico fondamentale in godimento, un trattamento economico denominato "indennità di amministrazione" (già indennità giudiziaria) introdotta dalla Legge n. 221 del 1988. Detta indennità, finché il personale afferente le cancellerie dell'Ufficio del Giudice di Pace era comandato presso il Ministero della Giustizia, veniva erogata, previo rimborso al Comune di appartenenza, al personale dipendente dei Comuni assegnati in regime di comando. Con il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace in gestione associata tra gli Enti ai sensi del d.lgs. n.156 del 07.09.2012, si è posta la questione relativa al mantenimento del trattamento connesso all'indennità di amministrazione che non è prevista nel CCNL del comparto Regioni-Enti Locali. Dopo un attento esame della normativa, della giurisprudenza amministrativa e di pareri ARAN in materia da parte della Segreteria Generale del Comune di Poggio Mirteto, si è addivenuti alla conclusione che detta indennità giudiziaria, benché letteralmente volta ad indennizzare il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, compete in realtà a tutto il personale che assicuri in concreto l'indicata funzione, indipendentemente o meno dalla sua appartenenza ai ruoli dell'Amministrazione giudiziaria (Cfr. Cons. St., Sez. IV, 30 marzo 1994 n. 307; Cons. St., Sez. IV, 15 aprile 1996 n. 495; Cons. St., Sez. IV, 14 febbraio 2005 n. 4209); difatti, ciò che occorre valorizzare ai fini della corresponsione dell'indennità è il "legame funzionale" e non il "rapporto formale" di dipendenza organica del dipendente: unico requisito necessario per la spettanza dell'indennità è dunque l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente presso gli Uffici delle varie magistrature (Cfr. Cons. St. 06.06.2009 n. 4323; Cons. Giust. Amm. Sicilia sent. N. 10.02.2015 n. 123 ; T.A.R. Marche Sent. 17.04.2015 n. 313); per quanto sopra, per giurisprudenza prevalente ed ormai consolidato orientamento tale indennità spetta esclusivamente al personale, sia esso di ruolo delle segreterie e cancellerie, sia esso in posizione di comando, distacco, assegnazione o utilizzo comunque denominato presso tali uffici, che svolga attività burocratico-amministrative proprie e caratteristiche dei servizi di cancelleria e segreteria.

Occorre però evidenziare che l'art. 3 comma 63 della Legge 24.12.1993 n. 537 ha introdotto il divieto di cumulo delle indennità riconosciute ai dipendenti pubblici con la conseguenza che, sotto tale aspetto, l'attribuzione di detta indennità va necessariamente valutata tenendo conto di altre indennità già percepite dai medesimi in ossequio alla ratio della succitata norma che intende evitare c.d. "cumuli" di indennità. In particolare come evidenziato dall'ARAN (parere RAL259) si intende escludere la cumulabilità dell'indennità di comparto con la diversa indennità di Ministero spettante al dipendente dell'ente locale. E' inoltre esclusa l'applicazione di altri trattamenti di salario accessorio tipici dell'Ente locale quale l'istituto delle specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999 qualora il dipendente presti la propria attività esclusivamente presso l'Ufficio del Giudice di Pace (cfr. ARAN parere reso al Comune di Maglie in data 02.04.2015)

Pertanto al personale assegnato in regime di distacco va riconosciuta detta indennità, ivi compresi gli arretrati per il personale che non li ha percepiti, in conformità a quanto sopra esposto.

c) relativamente alle spese per l'anno 2014 invita gli Enti che non abbiano già ottemperato a provvedere con tempestività al pagamento dell'importo di propria spettanza per i mesi di novembre e dicembre 2014 ed evidenzia che, per garantire il funzionamento dell'Ufficio, si rende necessario che gli Enti aderenti provvedano entro il mese di gennaio a versare la propria quota di competenza così come da allegato B al verbale del 27 luglio 2015.

d) relativamente al riparto delle spese, illustra il piano di riparto per l'anno 2016, che verrà riproposto nelle annualità successive, come da allegato "B" al presente verbale.

La Conferenza dei Sindaci conseguentemente:

1) approva quanto proposto in merito alle precedenti lettere a), b), c) e d);

2) prende atto che il Comune di Poggio Mirteto si sta rendendo parte attiva nei confronti dell'Anci e di alcuni rappresentanti parlamentari al fine di ottenere un intervento legislativo teso a prevedere che i Comuni che non abbiano aderito alla gestione associata non possano fruire del servizio e quindi debbano rivolgersi all'Ufficio del Giudice di Pace individuato dal Ministero come competente

RILEVATO che, fermo restando il c.d. rapporto organico (che continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza o di titolarità), si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo - funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nella nuova amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera.

DATO ATTO CHE con delibera di G.C.n.24/2015 seguito di informale richiesta alle attuali categorie B presenti all'interno del Comune di Torri in Sabina, soltanto la sig.ra Caterina Infante

(categoria B, posizione economica B1) ha manifestato la propria disponibilità al distacco presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto per il profilo giudiziario operatore;
- che con nota prot.3992 del 27/06/2014 veniva comunicata la disponibilità al trasferimento in posizione di comando della suddetta dipendente con un aumento dell'orario di lavoro, a completamento del periodo di tirocinio, da 18 ore settimanali a 24 ore settimanali;

RICHIAMATA la circolare del Ministero di Giustizia del 21 novembre 2002 relativa alla utilizzazione presso gli uffici giudiziari di personale proveniente da altre amministrazioni;

VISTI:

- l'art. 13, comma 2, CCNL 22/1/2004, intitolato "Gestione delle risorse umane", in cui si prevede che: <<2. Gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all'unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall'unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall'unione. (...)>>

- l'art. 19 CCNL 22/1/2004, intitolato "Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali", che così recita: <<1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. 2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale "distaccato" a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell'interesse dell'ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente medesimo.>>;

VISTO, altresì, l'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003, che disciplina l'istituto del "Distacco";

RICONOSCIUTO che, in base alle definizioni normative:

- il distacco rappresenta solo una modificazione delle modalità di esecuzione dell'obbligazione lavorativa, consistente nel trasferimento del lavoratore presso un terzo, in favore del quale sono rese le prestazioni dovute al datore di lavoro;

- il distacco non comporta modificazioni soggettive del rapporto di lavoro, il quale continua a svolgersi con il soggetto distaccante, che rimane titolare non solo del rapporto di servizio ma anche del rapporto organico;

- elementi caratteristici del distacco sono l'interesse del datore di lavoro a che le prestazioni vengano eseguite a favore di un terzo e la temporaneità.

Letto il D.M. 7 marzo 2014 pubblicato sulla GURI n. 87 del 14.04.2014;

Letta la Circolare di istruzioni per l'attuazione del richiamato D.M. 7 marzo 2014;

Letta la Circolare 8 aprile 2014 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e relativo allegato;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C.n.113 del 27/10/2014 la sig.ra Caterina Infante nata a Roma il 28/09/1958 - categoria giuridica B posizione economica B1 veniva assegnata, mediante distacco temporaneo a far data dal 01.03.2015 e sino al 31.12.2015, presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. 156/2012 per n.24 ore settimanali;

VISTO il decreto prot.1579/2014 del 15/12/2014 emesso dal Presidente del Tribunale di Rieti di assegnazione all'Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto dalla sig.ra Infante;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione di n.22 in data odierna relativa al fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017, con la quale è stata autorizzata altresì la variazione del contratto di lavoro della dipendente Infante Caterina da 18 ore settimanali a 24 ore settimanali;
- la successiva deliberazione n.24 in data odierna con la quale veniva autorizzato l'ampliamento del rapporto di lavoro part-time in essere da 18 a 24 ore settimanali per la lavoratrice interessata;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;

PROPONE

1. di dare atto la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione;

2. di assegnare, mediante distacco temporaneo a far data dal 01.01.2016 e sino al 31.12.2016, per le ragioni espresse in narrativa, all'Ufficio del Giudice di Pace di Poggio Mirteto costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. 156/2012 il dipendente:

Sig.ra Caterina Infante nata a Roma il 28/09/1958 - categoria giuridica B posizione economica B1 per n.24 ore settimanali;

3. di dare atto, ai predetti fini, che:

- si provvederà con successivo atto a disporre la proroga del distacco entro il termine del 31.12.2016 per le annualità successive;
- le modalità disciplinanti il distacco dei suddetti dipendenti sono definite dalle disposizioni normative vigenti;
- per la durata del distacco l'amministrazione comunale si impegna a non modificare unilateralmente la sede di lavoro;
- il personale dipendente distaccato, di cui al precedente punto 2), conserva il trattamento economico fondamentale in godimento, nonché il salario accessorio variabile sulla base del vigente accordo collettivo decentrato;
- sono totalmente imputabili al bilancio del Comune di Torri in Sabina, fermo restando il rimborso previsto all'art. 5, ultimo periodo, della convenzione in premessa, gli oneri connessi al trattamento economico, fondamentale e accessorio del dipendente Caterina Infante; eventuali indennità aggiuntive rispetto al trattamento attualmente in godimento nonché autorizzazioni a svolgere ore di straordinario dovranno essere preventivamente discusse in sede di conferenza dei Sindaci;

4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutte le determinazioni conseguenti il presente atto.

5. di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. territorialmente competenti ai fini dell'informativa successiva.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS.267/2000, come sostituito dall'art.3, comma 1 lett.a) del D.L.10/10/2012 n.174 convertito con modificazioni dalla legge 7/12/2012 n.213.

VISTO: si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Tiziana SERENA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta;

Visti i pareri espressi ai sensi della vigente normativa;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare integralmente la superiore proposta;
2. di disporre la comunicazione della presente deliberazione ai capogruppo consiliari contestualmente alla sua affissione all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, ultimo comma del D.Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dr.Maria Cristina CARBONETTI

IL SINDACO

F.TO Fausto CONCEZZI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della sujestesa deliberazione si attesta che copia verrà affissa all'Albo Pretorio il

05 FEB. 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art.124, 1° comma del D.Lgs.18/8/2000,

n.267 per 15 gg. consecutivi.

Torri in Sabina, li 03 FEB. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dr.Maria Cristina CARBONETTI

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Torri in Sabina, li 03 FEB. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa MARIA CRISTINA CARBONETTI